

dodis.ch/60763

Proposta del DFAE al Consiglio federale¹

ACCORDO TRA SVIZZERA ED ITALIA SULLA COOPERAZIONE
REGIONALE TRANSFRONTALIERA

Berna, 5 ottobre 1992

La Convenzione quadro europea del 21 maggio 1980 sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività e autorità territoriali (RS 0.131.1)² è stata ratificata dalla Svizzera e dai Paesi limitrofi.³ Detto accordo intende promuovere e favorire, entro i limiti posti dai singoli ordinamenti costituzionali, la cooperazione transfrontaliera tra enti ed autorità dei diversi Paesi. L'Italia ha emesso una riserva, nel senso che l'applicazione della Convenzione è subordinata alla conclusione di un'ulteriore intesa bilaterale tra gli Stati interessati alla cooperazione regionale transfrontaliera.⁴

I cantoni confinanti con l'Italia, segnatamente Grigioni, Ticino e Vallese, sono interessati a sviluppare forme più intense di cooperazione con le collettività e autorità territoriali italiane limitrofe.⁵

Un progetto italiano di accordo e un controprogetto elaborato dal DFAE sono stati sottoposti all'esame dei tre cantoni.⁶ Il controprogetto, che ha raccolto il consenso dei cantoni, ha servito da base per la discussione e ha potuto essere parafrasato,⁷ con alcuni emendamenti di carattere redazionale, in occasione dell'incontro

1 CH-BAR#E1004.1#1000/9#1024* (4.10prov.). *Questa proposta del DFAE venne firmata dal Presidente della Confederazione René Felber, Capo del DFAE, il 5 ottobre 1992. La proposta fu redatta da Fabrizio Taschetta, consigliere scientifico della Direzione del diritto internazionale pubblico in carica delle questioni frontaliere, sotto la responsabilità del Caposezione Bernard Dubois. La proposta fu poi sottoposta per co-rapporto al DFGP il 15 ottobre e approvata da questo dipartimento il 23 ottobre, poi dal Consiglio federale il 28 ottobre 1992, cf. il verbale del Consiglio federale N° 1997, dodis.ch/60763. L'Accordo quadro tra Confederazione svizzera e la Repubblica italiana per la Cooperazione transfrontaliera delle collettività ed autorità regionali e locali come pure l'autorizzazione di firmare l'accordo data al Capo della Direzione del diritto internazionale pubblico del DFAE, l'Ambasciatore Mathias Krafft, sono annesse al verbale.*

2 RU, 1982, pp. 1076–1106 come FF, 1981, II, pp. 801–838.

3 *La Svizzera ratificò la Convenzione quadro il 3 marzo 1982 ed essa entrò in vigore il 3 giugno 1982. Cf. anche la compilazione tematica Cooperazione transfrontaliera, dodis.ch/T2398.*

4 Declaration made at the time of deposit of the instrument of ratification, on 29 March 1985: The Italian Government, referring to paragraph 2 of Article 3 of the Convention, declares that its application shall be subject to the conclusion of inter-state agreements.

5 *Cf. la compilazione tematica Cooperazione transfrontaliera, dodis.ch/T2398.*

6 *Per la consultazione dei progetti, cf. i fascicoli CH-BAR#E2010A#2005/342#1617* (B.12.51.33) e CH-BAR#E2200.19-03#2002/130#449* (461.3). Per il parere del Cantone dei Grigioni, cf. dodis.ch/63732.*

7 RU, 1982, pp. 1076–1106. *Per una copia della versione parafrasata, cf. il facsimile dodis.ch/60763.*

svoltosi il 2 giugno 1992 a Lugano tra una delegazione italiana e rappresentanti del DFAE e del canton Ticino.⁸

L'accordo riprende in grande misura disposizioni già previste dalla Convenzione del 1980 e non crea né nuovi diritti né nuove obbligazioni. Parimenti varrebbe nel caso di un ritiro della riserva italiana. Si rende pertanto superflua una sua approvazione da parte dell'Assemblea federale. Le procedure costituzionali richieste per l'entrata in vigore sono pertanto adempiute con l'approvazione da parte del Consiglio federale dell'accordo e con la firma dello stesso.

L'Ufficio federale di giustizia si è detto d'accordo con la presente proposta.⁹

8 *Per la preparazione dell'incontro di Lugano del 2 giugno 1992 e per l'elenco dei partecipanti, cf. i fascicoli CH-BAR#E2010A#2005/342#1617* (B.12.51.33) e CH-BAR#E2200.19-03#2002/130#449* (461.3).*

9 *L'accordo fu stipulato il 24 febbraio 1993 ed entrò in vigore il 26 aprile 1993 dopo uno scambio di note, cf. RU, 1993, pp. 2072-2074.*